**ART. 1 - Denominazione e sede**

1. È costituito, con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, successive modifiche e integrazioni, nonché del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato ***"IN.N.E.R. ITALIA – Rete italiana dei Bio-Distretti"*** *(da ora in avanti chiamata "IN.N.E.R. Italia").*
2. L'Ente assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta. Essa è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione Associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" e l'acronimo "ETS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. L'associazione IN.N.E.R Italia ha sede legale ed operativa in Italia, nella Regione Campania, nel Comune di Ascea (SA) al Viale Mario Napoli n° 19. Il trasferimento della sede legale può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
5. Vengono istituite le seguenti sedi regionali:

   Sardegna: Località Magangiosa, 09028 Sestu (CA)

   Marche: Via Meucci 10, 61034 Fossombrone (PU)

   Lazio: Piazza della Libertà – 03046 San Donato Val di Comino (FR)

   Altre sedi operative ed uffici possono essere istituite con delibera del Consiglio Direttivo.

**ART. 2 - Statuto e sue funzioni**

1. L'associazione IN.N.E.R. Italia è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa, pur non ponendo limitazioni alle singole attività dei propri membri in ragione della loro appartenenza all'associazione.
4. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile italiano.
5. L'Associazione IN.N.E.R. Italia agirà quale ente indipendente ed autonomo ed avrà la capacità di essere titolare di diritti ed obblighi.

**Art. 3 - Finalità e attività**

1. L'Associazione IN.N.E.R. Italia esercita in via esclusiva o principale una o più **attività di interesse generale** per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'associazione IN.N.E.R. Italia persegue gli scopi di cui al comma 1 mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, ex art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio nell'ambito delle attività elencate e disciplinate, dallo stesso art. 5, come indicate nelle seguenti macroaree:
*d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
*e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;*
*f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
*g) formazione universitaria e post-universitaria;*
*h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*
*i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
*k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
*l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
*m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;*
*n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;*
*o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;*
*q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;*
*r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*
*s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;*
*t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;*
*u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*
*v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
*w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*
*z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.*

E, nell'ambito di tali descritte macroaree, l'associazione IN.N.E.R Italia intende perseguire i seguenti primari specifici obiettivi:

a) creare una rete italiana di persone fisiche e giuridiche al fine di favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica;
b) contribuire alle politiche ed ai programmi di sviluppo integrato e sostenibile del Territorio, con particolare riferimento alle aree rurali, in armonia con gli obiettivi generali in materia di coesione economica e sociale ed in coerenza con le risoluzioni delle Conferenze Internazionali delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, la sovranità alimentare dei popoli e la Piattaforma del Millennio;
c) sviluppare e rafforzare un coerente quadro di coordinamento delle strategie di sviluppo dei Bio-distretti, volte a migliorare la qualità della vita delle persone, in particolare di quelle residenti nelle aree rurali, accrescere le opportunità occupazionali e la qualità del lavoro, incrementare e

migliorare l'attrattività delle aree rurali, potenziare il collegamento tra le strategie di sviluppo sostenibile ed inclusivo delle aree rurali e quelle delle aree urbane, promuovere e migliorare la cooperazione transnazionale europea ed internazionale;

d) migliorare la presenza e il collegamento delle produzioni tipiche e di eccellenza dei Bio-distretti con i mercati extra-locali e con i consumatori delle aree urbane nazionali ed estere attraverso nuovi canali e strumenti di commercializzazione, per accrescere la responsabilità degli attori economici e sociali locali nella tutela e valorizzazione delle risorse naturali e ambientali in quanto beni comuni;
e) promuovere e supportare gli attori della filiera agroalimentare dei Bio-distretti nell'ambito di progetti e iniziative di innovazione organizzativa e tecnologica in cooperazione con centri di ricerca, università, servizi di assistenza tecnica, consulenza e formazione nel quadro di programmi e iniziative nazionali, comunitarie ed internazionali;
f) diffondere l'informazione, la comunicazione e gli scambi di esperienze tra i diversi operatori sociali ed economici dei Bio-distretti sull'utilizzo di tecniche di produzione che garantiscono la qualità e la sicurezza degli alimenti, la riproduzione e razionalizzazione delle risorse naturali impiegate (water footprint e biodiversità), riduzione dell'inquinamento (carbon footprint) e benessere animale;
g) sostenere la creazione e il consolidamento di filiere locali di energia rinnovabile attraverso il monitoraggio delle tendenze tecnologiche dei sistemi energetici e la facilitazione dei rapporti con gli enti e i centri di competenza nazionali;
h) promuovere e assistere i Bio-distretti nella diversificazione delle attività economiche: artigianato, servizi all'agricoltura e alle foreste, alla salute, all'integrazione sociale, all'istruzione, alla formazione e al turismo;
i) accrescere e migliorare la qualità dell'offerta turistica dei Bio-distretti attraverso modalità innovative d'integrazione tra risorse naturali, culturali, patrimonio artistico e abitativo e forme diversificate di ospitalità, di miglioramento dell'ambiente e del paesaggio, di valorizzazione della cultura, delle tradizioni e dei saperi locali, di promozione nei mercati nazionali ed internazionali;
j) favorire la diffusione di informazioni e scambi di buone pratiche realizzate nei Bio-distretti relativi alla tutela attiva del territorio da parte delle comunità locali;
k) favorire le attività di manutenzione del capitale naturale, la prevenzione dei danni da dissesto idrogeologico, incendi, perdita di biodiversità, la capacità di resilienza delle collettività locali, l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici, la creazione di servizi eco-sistemici;
l) promuovere e realizzare programmi, progetti ed iniziative comuni tra aree rurali ed urbane sulle strategie di sviluppo sostenibile ed inclusivo, nonché favorire e attuare azioni di scambio di informazioni, di conoscenze ed esperienze;
m) promuovere, coordinare e gestire programmi, progetti, piani di azione ed iniziative di alta formazione, formazione universitaria e post-universitaria, formazione dei formatori, specializzazione, aggiornamento e sviluppo professionale dei quadri, dei tecnici e degli operatori, pubblici e privati, che già lavorano e/o intendono operare nei Bio-distretti;
n) promuovere partenariati nazionali e internazionali tra Bio-distretti e esperienze di sviluppo locale biologico, inclusivo e sostenibile e iniziative di cooperazione internazionale;
o) svolgere attività di assistenza agli associati nelle forme e nelle modalità compatibili con lo svolgimento delle altre attività statutarie;
p) fornire informazioni e promuovere i prodotti agricoli;
q) erogare servizi in agricoltura, anche rivestendo il ruolo di "Organismo prestatore di servizi" per la realizzazione di iniziative per lo scambio di conoscenze, di azioni di informazione sulla produzione biologica, di consulenza agricola, di promozione dei prodotti biologici, anche ai sensi degli articoli 21, 22 e 24 del Regolamento UE 2022/2472;
r) esercitare attività di controllo e certificazione ai sensi della normativa internazionale e nazionale vigenti, anche volontaria, in forma diretta o delegata;
s) ottenere i fondi necessari all'adempimento di progetti, programmi e misure supportate dalla rete e compiere tutti i passi necessari con le autorità, al fine di raggiungere tali obiettivi;
t) diffondere progetti, programmi e risultati delle azioni svolte.

E, ancora, sempre nell'ambito delle citate macroaree, per il raggiungimento dei propri scopi, l'associazione IN.N.E.R. Italia:

- in qualità di rete associativa ai sensi dell'art. 41 CTS, svolge attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto dei Bio-Distretti associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne e accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, in particolare MASAF, Regioni e Tavolo Nazionale dei Bio-Distretti.

- realizza, anche in collaborazione con altri organismi ed enti pubblici o privati, attività di progettazione, formazione, informazione, consulenza e ricerca;
- promuove l'assistenza e la solidarietà fra i soci e fra i terzi;
- organizza corsi di aggiornamento;
- promuove iniziative di ricerca e divulgazione, anche mediante convegni, manifestazioni e concorsi;
- realizza iniziative editoriali, di studio e di approfondimento;
- svolge attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire la loro crescita culturale;
- valorizza lo sviluppo dell'aggregazione;
- aderisce, promuove e contribuisce all'attività di altre Associazioni, Enti e Organizzazioni, nazionali, estere o internazionali, aventi scopi e finalità analoghi, compatibili o complementari ai propri;
- aderisce, promuove, organizza e svolge ogni altra attività inerente, necessaria o utile al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione;
- promuove iniziative atte a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione in partnership con altre associazioni o organizzazioni di volontariato;
- organizza e gestisce seminari, incontri, convegni, concorsi, fiere ed esposizioni;
- promuove una nuova forma di turismo, sostenibile, etico, di precisione, capace di valorizzare e interconnettere, anche attraverso le tecnologie digitali, le comunità dei bio-territori;
- fornisce assistenza tecnica a soggetti pubblici e privati per lo sviluppo di attività volte a diffondere il modello dei Bio-distretti come un sistema integrato in grado di promuovere la qualità dei prodotti agroalimentari tipici locali, garantire ai consumatori sicurezza alimentare, tracciabilità e salubrità degli alimenti, promuovere e sostenere processi di sostenibilità nel sistema locale delle piccole e medie imprese, promuovere l'adozione degli acquisti verdi nella pubblica amministrazione, sostenere un nuovo welfare di comunità attraverso l'agricoltura sociale, salvaguardare e valorizzare la biodiversità, il paesaggio e le risorse naturali, soprattutto per aumentare la resilienza nei confronti dei cambiamenti climatici;
- valorizza e migliora le buone pratiche attraverso azioni congiunte, condivisione di informazioni e conoscenze e promozione di politiche di sviluppo integrato e sostenibile a livello locale, nazionale e internazionale. La costruzione partecipativa di un sistema di servizi di supporto dei bio-distretti/eco-regioni riguarda la formazione, la ricerca, l'innovazione sociale e ambientale, la documentazione di buone pratiche e un kit di strumenti per l'implementazione, la gestione e il monitoraggio dei Bio-Distretti.

3. Le attività dell'associazione IN.N.E.R. Italia sono svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione IN.N.E.R. Italia potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

**Art. 4 - Attività diverse**

1. L'associazione IN.N.E.R. Italia può esercitare, inoltre, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Tra queste attività:
   - svolgere attività di carattere commerciale, complementari agli scopi primari dell'Associazione IN.N.E.R. Italia;
   - promuovere, realizzare e svolgere attività diverse in via strumentale e secondaria e non prevalente;
   - promuovere, organizzare e gestire raccolta fondi speciali senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato;
   - vendere beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, a fine di sovvenzione;
   - cedere beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a patto che la vendita o la donazione sia curata direttamente dall'organizzazione;
   - somministrare alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
   - gestire il proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare;
   - promuovere creazione di imprese sociali ai sensi del D.Lgs. 112/2017.

2. L'Associazione IN.N.E.R Italia potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
3. Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci.
4. Per il conseguimento delle proprie finalità, l'associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.
5. Per l'attuazione dei propri scopi, l'associazione IN.N.E.R Italia potrà assumere o ingaggiare artisti, docenti, consulenti e personale specializzato estraneo all'associazione. L'associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.
6. L'associazione IN.N.E.R. Italia potrà promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o intrattenere rapporti e/o aderire per affiliazione a enti e organismi di qualsiasi tipo, che abbiano gli stessi scopi sociali e/o che abbiano fini in armonia con quelli dell'associazione, ivi comprese associazioni e organizzazioni locali, nazionali, internazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti a un'unica e unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni utili per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti.

**ART. 5 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili**

1. L'associazione IN.N.E.R. Italia esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**ART. 6 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione**

1. L'associazione IN.N.E.R. Italia è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche e giuridiche, gli Enti del Terzo Settore, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs.117/17, che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito nella prima seduta utile.
3. In particolare IN.N.E.R. Italia rientra nella definizione di "associazione biologica" utilizzata dal MASAF (Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste), associando i Bio-Distretti ed i produttori biologici loro associati con sede sull'intero territorio nazionale.
4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, in caso di rigetto, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Gli associati cessano di appartenere all'associazione IN.N.E.R. Italia per:
   - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
   - mancato versamento della quota associativa;
   - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
   - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

**ART. 7 - Diritti e obblighi degli associati**

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione IN.N.E.R. Italia hanno il diritto di:
   - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
   - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
   - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
   - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
   - recedere dall'appartenenza all'associazione;
   - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'associazione IN.N.E.R. Italia hanno il dovere di:
   - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
   - rispettare le delibere degli organi sociali;
   - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
   - versare la quota associativa;
   - non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

**ART. 8 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria**

1. L'associazione IN.N.E.R. Italia, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione IN.N.E.R. Italia deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

**ART. 9 - Organi sociali**

1. Sono organi dell'associazione IN.N.E.R. Italia:
   - Assemblea Generale;
   - Organo di amministrazione – Consiglio direttivo;
   - Presidente;
   - Vicepresidente;
   - Tesoriere;
   - Segretario generale;
   - Organo di controllo - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017;
   - Organo di Revisione - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017.
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

**ART. 10 - Assemblea**

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. L'assemblea può svolgersi nelle seguenti modalità:
   - in presenza
   - in videoconferenza
   - mista in presenza e videoconferenza.
3. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
4. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, WhatsApp, e-mail o affissione presso la sede dell'associazione.
   Nel caso in cui l'assemblea si svolga in modalità mista in presenza e videoconferenza oppure esclusivamente in modalità di videoconferenza la convocazione deve indicare espressamente anche la piattaforma utilizzata ed il link di accesso.
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un quinto degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
6. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
7. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
8. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento (Art. 24 c. 2 D. Lgs. 117/2017).
9. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
11. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
12. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
   - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
   - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
   - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
   - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
   - delibera sull'esclusione degli associati;
   - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
   - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
   - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
   - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

**ART. 11 - Organo di amministrazione – Consiglio Direttivo**

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di sette. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La riunione può svolgersi nelle seguenti modalità:
   - in presenza
   - in videoconferenza
   - mista in presenza e videoconferenza.
6. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail o WhatsApp, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
   Nel caso in cui la riunione si svolga in modalità mista in presenza e videoconferenza oppure esclusivamente in modalità di videoconferenza la convocazione deve indicare espressamente anche la piattaforma utilizzata ed il link di accesso.
7. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
8. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
   - elegge, al suo interno, il Presidente il/i Vicepresidente/i, il Segretario generale;
   - nomina il Tesoriere;
   - amministra l'associazione;
   - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
   - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
   - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
   - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
   - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
   - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

**ART. 12 - Il Presidente**

1. Il Presidente dell'associazione IN.N.E.R. Italia, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

**ART. 13 – Il Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo di amministrazione.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il Vicepresidente ha la facoltà di firmare documenti ufficiali, se delegato espressamente dal Presidente o dal Consiglio Direttivo in caso di impossibilità oggettiva del Presidente.
4. Possono essere eletti più Vicepresidenti.

**ART. 14 – Il Tesoriere**

1. Il Tesoriere è eletto dall'Organo di amministrazione tra i suoi membri a maggioranza di voti, con una durata di 3 anni, è compatibile con le cariche di Presidente e Vicepresidente.
2. Il Tesoriere cura ogni aspetto finanziario ed economico dell'associazione.

**ART. 15 - Il Segretario generale**

1. Il Segretario generale dell'associazione IN.N.E.R. Italia è eletto dall'Organo di amministrazione – Consiglio direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. Può rappresentare l'associazione verso i terzi con potere di firma, limitatamente ai compiti istituzionali che gli siano stati espressamente delegati dal Presidente, senza ulteriori oneri di ratifica presidenziale.
3. Egli attua le deliberazioni e le linee-guida scaturenti dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea. Propone altresì a Consiglio Direttivo e Assemblea azioni e obiettivi associativi da perseguire e relativi modi di attuazione.
4. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

**ART. 16 - Organo di controllo**

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
   - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
   - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
   - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
   - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
   - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17,

sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**ART. 17 - Organo di Revisione legale dei conti**

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

**ART. 18 – Relazioni associative con IN.N.E.R. – Rete internazionale dei Bio-Distretti APS** (da ora in avanti chiamata "IN.N.E.R. Internazionale").

IN.N.E.R. Italia aderisce a IN.N.E.R. Internazionale, di cui è socia. La quota associativa viene deliberata dall'assemblea di IN.N.E.R. Internazionale. Con l'adesione IN.N.E.R. Italia s'impegna a rispettare quanto stabilito dallo Statuto di IN.N.E.R. Internazionale, inoltre, ne condivide i valori associativi, la solidarietà sociale e le finalità.
IN.N.E.R. Internazionale ha il compito e la responsabilità di verificare il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.
In caso di gravi violazioni dei principi statutari, delle normative vigenti, delle deliberazioni assunte dall'Assemblea di IN.N.E.R. Internazionale e/o in caso di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'associazione, e a seguito di un richiamo formale infruttuoso, su proposta motivata del Consiglio Direttivo di IN.N.E.R. Internazionale, il Presidente di IN.N.E.R. Italia è tenuto a convocare, entro massimo 30 giorni, l'Assemblea dei Soci, al fine di deliberare sull'eventuale scioglimento dei propri organismi direttivi.
Qualora non si proceda alla convocazione dell'Assemblea, gli organismi dell'Associazione IN.N.E.R. Italia s'intendono formalmente decaduti.
Il Consiglio Direttivo di IN.N.E.R. Internazionale, alla prima riunione utile, successiva alla decadenza o al provvedimento di scioglimento, designa un Coordinatore, che ha il compito di garantire la continuità operativa di IN.N.E.R. Italia e di convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione dei nuovi organismi direttivi da tenersi entro massimo nove mesi dal provvedimento di scioglimento. Il Coordinatore è fornito di pieni poteri, compreso quello della rappresentanza legale dell'Associazione IN.N.E.R. Italia e cessa la carica con l'elezione dei nuovi organismi direttivi.
Qualora l'Assemblea di IN.N.E.R. Italia non dovesse deliberare lo scioglimento dei propri organismi direttivi, IN.N.E.R. Internazionale potrà intervenire attraverso la propria Assemblea dei soci adottando i provvedimenti urgenti del caso e/o ritirando l'affiliazione.

**ART. 19 - Risorse**

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

**ART. 20 – Bilancio d'esercizio**

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

**ART. 21 - Bilancio sociale**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

**ART. 22 – Libri sociali obbligatori**

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 23 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

**ART. 24 – Clausola arbitrale**

1. Per le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, deve esperirsi previamente un tentativo di composizione della controversia mediante ricorso alla mediazione finalizzata alla conciliazione, disciplinata dal Decreto legislativo n° 28 del 4 marzo 2010 oppure, in alternativa, per mezzo del procedimento di negoziazione assistita, previsto dal Decreto legge n° 132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n° 162 del 10 novembre 2014.
2. In caso di tentativo infruttuoso degli strumenti deflattivi del contenzioso, come pure nel caso in cui essi non siano esperibili, tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un Collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.
3. In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina degli eventuali arbitri non designati dalle due parti.

**ART. 25 - (Disposizioni finali)**

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.